

03355 - 22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - T

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Dott. Antonio Francesco Esposito | Presidente |
| Dott.ssa Maura Caprioli | Consigliere |
| Dott.ssa Maria Enza La Torre | Consigliere |
| Dott. Giuseppe Lo Sardo | Consigliere relatore |
| Dott. Lorenzo Delli Priscoli | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

Oggetto

TARSU TIA
TARES
RISCOSSIONE

Ud. 16/11/2021 CC

R.G.N. 17600/2020

Rep.

Ca. 3355

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17600/2020 R.G., proposto

DA

il Comune di (omissis), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis), con studio in Nola, elettivamente domiciliato presso l'Avv. (omissis), con studio in (omissis), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

la " (omissis) S.r.l.", con sede in (omissis), in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), con studio in (omissis), elettivamente domiciliata presso l'Avv. (omissis), con studio in (omissis), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE

AVVERSO

la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 22 ottobre 2019 n. 7912/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE:

Il Comune di ^(omissis) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 22 ottobre 2019 n. 7912/01/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di pagamento per la TARSU/TIA relativa all'anno 2017, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal medesimo nei confronti della "^(omissis) S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 23 marzo 2018 n. 3003/40/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente avesse soltanto diritto ad una riduzione del tributo fino alla misura del 40%. La "^(omissis) ^(omissis) S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente riconosciuto la riduzione della TARSU fino alla misura del 40%, nonostante l'accertamento che l'ente impositore gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio

comunale fino ai confini dell'area privata in cui lo stabilimento della contribuente era ubicato.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato.

1.1 La questione della esenzione o della riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli immobili destinati ad attività commerciali nell'area dell'Interporto di (omissis) è stata già esaminata da questa Corte con soluzione condivisibile anche in questa sede.

1.2 Ai sensi dell'art. 1, commi 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti. Anche la TARI, come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle

parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. (vedasi, in tema di TARSU: Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238, richiamata da: Cass., Sez. 5[^], 28 marzo 2018, n. 7647; Cass., Sez. 5[^], 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^{^-}5, 3 giugno 2021, n. 15323).

1.3 Va poi certamente estesa alla TARI l'interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU, secondo cui: *«Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso (...)*» (Cass., Sez. 5[^], 5 febbraio 2019, n. 3265; Cass., Sez. 5[^], 12 settembre 2019, n. 22767).

1.4 In materia di riduzioni per la TARI, l'art. 1, commi 656 e 657, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che: «656.

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente»; «657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita».

In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni c.d. "tecniche", chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino *ope legis*, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione «*la TARI è dovuta*». Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incumbendo sul contribuente il solo onere di provarne

i presupposti normativi (in termini: Cass., Sez. 5[^], 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^{^-5}, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^{^-5}, 19 ottobre 2021, n. 28945; Cass., Sez. 5[^], 15 novembre 2021, n. 34298; Cass., Sez. 5[^], 16 novembre 2021, nn. 34489 e 34635).

1.5 Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato comma 657, il collegio ritiene che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione (in termini: Cass., Sez. 6^{^-5}, 18 maggio 2020, n. 9109; Cass., Sez. 5[^], 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^{^-5}, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^{^-5}, 19 ottobre 2021, n. 28945; Cass., Sez. 5[^], 15 novembre 2021, n. 34298; Cass., Sez. 5[^], 16 novembre 2021, nn. 34489 e 34635).

Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio.

Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo

dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l'ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell'area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l'intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte. Il legislatore, nella sua insindacabile, e nella specie ragionevole, discrezionalità, ha ritenuto dunque che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria (in termini: Cass., Sez. 5[^], 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^{^-5}, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6^{^-5}, 19 ottobre 2021, n. 28945).

1.6 La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici (in termini: Cass., Sez. 5[^],

22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6⁻⁵, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6⁻⁵, 19 ottobre 2021, n. 28945).

1.7 Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito, incumbendo, comunque, sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile (in termini: Cass., Sez. 5[^], 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6⁻⁵, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6⁻⁵, 19 ottobre 2021, n. 28945).

1.8 Riduzione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è prevista, invece, dal citato comma 656 nei casi in cui il servizio non venga svolto del tutto o venga svolto in una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, o venga temporaneamente sospeso per motivi sindacali ovvero per imprevedibili impedimenti organizzativi (in termini: Cass., Sez. 5[^], 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6⁻⁵, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6⁻⁵, 19 ottobre 2021, n. 28945).

1.9 Nella specie risulta incontestato in punto di fatto, che il Comune di (omissis) abbia istituito ed espletato regolarmente il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento alla zona dell'Interporto di (omissis), sino ai punti di accesso, ma non

anche all'interno di essa, ove il servizio viene espletato da una società privata.

Parimenti, è pacifico che l'Interporto di (omissis) insista su di una area privata, con libero accesso, di vastissime dimensioni, adibita ad insediamenti commerciali, riconducibile senza necessità di ulteriore verifica al concetto di "zona" di cui all'art. 1, commi 657, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, avente una significativa estensione, sicché tale modalità di espletamento del servizio determina in fatto l'impossibilità per le aziende che operano all'interno di fruire di un servizio di raccolta sino alla prossimità delle strutture, con la conseguente necessità di sopperire a tale carenza mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato.

1.10 Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell'irrelevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui all'art. 1, commi 657, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale (da ultime: Cass., Sez. 5[^], 22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6[^]-5, 3 giugno 2021, n. 15323; Cass., Sez. 6[^]-5, 19 ottobre 2021, n. 28945).

1.11 Pertanto, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo ritenuto applicabile la suddetta riduzione del tributo alla misura del 40%.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte

vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. (omissis), per dichiarato anticipo; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 16 novembre 2021.

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Francesco Esposito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

03 FEB 2022



IL CANCELLIERE ESPERTO

Margherita Occhipinti

